



Dispositivi di protezione individuale

**DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.
ALLEGATO VIII**

Artemide S.p.A.

INDICE

1	USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	2
1.1	ART. 74. - DEFINIZIONI	2
1.2	ART. 75. - OBBLIGHI D'USO	2
1.3	ART. 76. – REQUISITI DEI DPI	2
1.3.1	REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA	3
2	CATEGORIE DEI DPI.....	4
2.1	LA NUOVA DIVISIONE IN CATEGORIE – IN BASE ALL'ARTICOLO 18 DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO 2016/425	4
	I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE:	4
2.1.1	I DPI DEVONO:	6
2.2	ART. 77. – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.....	6
2.2.1	IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SCELTA DEI DPI:.....	6
2.3	ART. 78. – OBBLIGHI DEI LAVORATORI	7
2.4	ART. 79. – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO	8
2.5	ALLEGATO VIII	8
2.5.1	SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	8
2.5.2	ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	10
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA	10
2.5.3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO	11
2.5.3.1	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO.....	13
2.5.3.2	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	14
	FACCIALE FILTRANTE	15
	FILTRI PER SEMIMASCHERA	15
2.5.3.3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA.....	16
2.5.3.4	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE	18
2.5.3.5	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE	20
2.5.3.6	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME	20
2.5.3.7	DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO	20
	SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL'ALTO.....	20
2.5.3.8	INDUMENTI DI PROTEZIONE.....	22
2.5.4	ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	26

1 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Riferimenti normativi

DLgs 81/2008 e s.m.i. art. dal 74 al 79

Allegato VIII del DLgs 81/2008 e s.m.i.

1.1 ART. 74. - DEFINIZIONI

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

D.P.I.
QUALSIASI DISPOSITIVO/ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERRE
INDOSSATA DAL LAVORATORE CON LO SCOPO DI PROTEGGERLO
CONTRO
UNO O PIU' RISCHI RESIDUI SISCETTIBILI DI MINACCIARNE LA SALUTE
E
L'INCOLUMITA' DURANTE IL LAVORO

1.2 ART. 75. - OBBLIGHI D'USO

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

1.3 ART. 76. – REQUISITI DEI DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al DLgs 475/1992

1.3.1 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza:

- DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi;
- l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività;
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego;
- non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore;
- ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite;
- non devono essere all'origine di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone;
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego;
- I DPI devono essere il più possibile leggeri;
- devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d'impiego prevedibili;
- Nota informativa del fabbricante;

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione relativa ai DPI di seconda e terza categoria.

E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

2 CATEGORIE DEI DPI

2.1 LA NUOVA DIVISIONE IN CATEGORIE – IN BASE ALL'ARTICOLO 18 DEL CAPO IV DEL REGOLAMENTO 2016/425

I DPI sono suddivisi in tre categorie:

1. Appartengono alla **categoria prima**, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di **lieve entità**. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella **categoria I** i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da rischi minimi:

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”.

- ✓ **Simbolo CE**
(Dichiarazione di conformità del fabbricante o mandatario)
Informativa per il corretto uso e manutenzione, igienizzazione

procedure di valutazione della conformità dei DPI categoria I:
controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV

2. Appartengono alla **categoria II** i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

- ✓ **Simbolo CE**
(Attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo)

“Manuale” per il corretto uso e manutenzione, igienizzazione

procedure di valutazione della conformità dei DPI categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;

3. Rientrano esclusivamente nella **categoria III** comprendente “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di

- almeno 100 °C;
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo”.

“Manuale” per il corretto uso e manutenzione, igienizzazione


✓ **Simbolo CE**

N° di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del fabbricante.

Attestato di certificazione CE

procedure di valutazione della conformità dei DPI categoria III esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti:

- i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII;
- ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII. A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla lettera b)”.



Simbolo CE

L’apposizione della marcatura CE sul D.P.I. significa che possiede almeno i requisiti essenziali di salute e sicurezza richiamati nell’allegato II del DLgs. 475/92.

Il sistema di marcatura in vigore è quello riportato in tabella

Categoria I	Categoria II	Categoria III
CE	CE	CE0000*

* numero di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione dichiarazione di conformità del fabbricante o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del mandatario.

Note sulla documentazione tecnica che comprendere i seguenti elementi:

- a) descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;

- b) la valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
- c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
- d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
- f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
- g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
- i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
- j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
- k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
- l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
- m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili".

2.1.1 I DPI DEVONO:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

2.2 ART. 77. – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

2.2.1 IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SCELTA DEI DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 79 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

- d) **aggiorna la scelta** ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione [...]

Anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 79, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.
- e) fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 e dal decreto di cui all'art. 79, comma 2.
- f) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- g) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- h) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- i) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- j) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- k) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- l) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

2.3 ART. 78. – OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori si sottopongono al **programma di formazione** e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77, commi 4, lettera g), e 5.

Utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

Inoltre:

- a) **hanno cura dei DPI** messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di **riconsegna dei DPI**.

Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.



2.4 ART. 79. – CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO

Il contenuto dell'allegato VIII costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 77, commi 1 e 4.

2.5 ALLEGATO VIII

2.5.1 SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Si riporta la tabella riassuntiva inclusa nell'Allegato VIII:

			RISCHI				
			FISICI				
			MECCANICI				
			Cadute dall'alto	Urti, colpi, impatti, compressioni	Punture, tagli, abrasioni	Vibrazioni	Scivolamenti, cadute a livello
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio					
		Udito					
		Occhi					
		Vie respiratorie					
		Volto					
		Testa					
	ARTO SUPERIORE	Mano					
		Braccio (parti)					
	ARTO INFERIORE	Piede					
		Gamba (parti)					
	VARIE	Pelle					
		Tronco/addome					
		Apparato gastrointestinale					
Corpo intero							

			RISCHI					
			FISICI					
			TERMICI		ELET-TRICI	RADIAZIONI		RUMORE
			Calore, fiamme	Freddo		Non ionizzanti	Ionizzanti	
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	ARTO SUPERIORE	Mano						
		Braccio (parti)						
	ARTO INFERIORE	Piede						
		Gamba (parti)						
	VARIE	Pelle						
		Tronco/addome						
		Apparato gastrointestinale						
Corpo intero								

			RISCHI					
			CHIMICI					
			AEROSOL			LIQUIDI		GAS, VAPORI
			Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Immersioni	Getti, schizzi	
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio						
		Udito						
		Occhi						
		Vie respiratorie						
		Volto						
		Testa						
	ARTO SUPERIORE	Mano						
		Braccio (parti)						
	ARTO INFERIORE	Piede						
		Gamba (parti)						
	VARIE	Pelle						
		Tronco/addome						
		Apparato gastrointestinale						
		Corpo intero						

			RISCHI			
			BIOLOGICI			
			Batterie patogene	Virus patogeni	Funghi produttori di micosi	Antigeni biologici non microbici
PARTE DEL CORPO	TESTA	Cranio				
		Udito				
		Occhi				
		Vie respiratorie				
		Volto				
		Testa				
	ARTO SUPERIORE	Mano				
		Braccio (parti)				
	ARTO INFERIORE	Piede				
		Gamba (parti)				
	VARIE	Pelle				
		Tronco/addome				
		Apparato gastrointestinale				
		Corpo intero				

2.5.2 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

La protezione del capo è necessaria ogni volta che ci sia rischio di urti o di caduta di materiali dall'alto.

- *i lavoratori che operano e transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli o presso fiamme libere o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.*
- *i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatto con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.*
- *i mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, devono essere individuali e contrassegnati con nome dell'assegnatario o con un numero.*

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)



-  **Marchio CE**
-  **N° di riconoscimento dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del**

fabbricante.

Dichiarazione di conformità CE

EN 397	elmetti di protezione per l'industria
EN 812	copricapo antiurto per l'industria

2.5.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire di intensità.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Esistono tre tipi di dispositivi che attenuano gli effetti del rumore sull'apparato uditivo: **inserti auricolari, cuffie e caschi.**

Inserti auricolari

Vengono introdotti nel condotto uditivo esterno e sono consigliati per pressioni sonore inferiori a 95/100 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato per lunghi periodi durante la giornata. La loro attenuazione va da 15 a 20 dB(A) circa.

Si indossano sollevando il padiglione auricolare in modo da raddrizzare il condotto uditivo e favorire l'introduzione del tappo ruotandolo leggermente, bisogna maneggiarli con le mani pulite ed essere sicuri, nel caso di inserti riutilizzabili, delle loro condizioni igieniche.

Cuffie antirumore

Sono consigliati per pressioni sonore inferiori a 125 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato per brevi periodi durante la giornata. La loro attenuazione va da 20 a 45 dB(A). Possono essere montate su elmetti di protezione.

I cuscinetti devono aderire bene alle orecchie (p. es. verificare che non ci siano capelli) e non devono essere sporchi o usurati. Per una corretta protezione è necessario che le coppe siano ben regolate sulle orecchie.

Le cuffie non presentano problemi igienici ed hanno il vantaggio che per aumentare l'attenuazione possono essere usate insieme agli inserti. Tra gli svantaggi che presenta questo tipo di dispositivo si possono inserire il fastidio dovuto alla pressione sulle orecchie ed al peso del dispositivo e la possibilità che la sudorazione aumenti.

Caschi

Sono consigliati per pressioni sonore inferiori a 135 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato per brevi periodi, la loro attenuazione arriva fino a 50 dB(A). Proteggono tutta la testa e possono avere una ricetrasmittente per le comunicazioni verbali.

Il casco attenua anche il rumore trasmesso per via ossea e permette l'uso contemporaneo di altri dispositivi di protezione; il disagio è dovuto al peso e all'ingombro del dispositivo stesso.

Scelta del dispositivo

Gli elementi da valutare nella scelta di questi dispositivi sono:

Marcatura di certificazione (marcatura CE).

Requisito di attenuazione sonora.

E' da evitare l'effetto di **iperprotezione** in quanto dispositivi che attenuino eccessivamente il rumore creano difficoltà di comunicazione e avvertimento.



- ✚ Marchio CE
- ✚ N° di riconoscimento dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante.
- ✚ Dichiarazione di conformità CE

UNI-EN 352/1	cuffie
UNI-EN 352/2	inserti
UNI-EN 458	tipi speciali

IMPORTANTE E' OBBLIGATORIO L'ADESTRAMENTO PER L'USO

2.5.3.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

Protezione degli occhi contro diversi pericoli che potrebbero danneggiare l'occhio o alterare la visione si può realizzare con diversi dispositivi anche in funzione della necessità di proteggere l'intero volto.

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per protezione di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi a mano per la saldatura.
- Elmetto per la saldatura

EN166



-  **Marchio CE**
-  **N° di riconoscimento dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante.**
-  **Dichiarazione di conformità CE**

- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

Occhiali per saldatura

Requisiti dei normali occhiali di protezione con aggiunta di lenti di graduazione opportuna



Maschera



2.5.3.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi deve avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.

Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere.

Le maschere devono essere:

- a- di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa;*
- b- consegnate alla fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza;*
- c- conservate ordinatamente in un armadio o in altro posto idoneo;*
- d- disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.*

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafandri per sommozzatori

SEMIMASCHERA

- Marchiato CE cat . III
- EN 140
- Adattabile



- Resistente ai lavaggi



Facciale filtrante

- Marcato CE cat. III
- EN 149
- Efficacia filtrante FFP1S, FFP2S, FFP3SL
- Stringi naso e guarnizioni
- Valvola di espirazione







Filtri per semimaschera

- Marcato CE cat. III
- EN 141 (antigas), EN 143 (antipolvere)
- Verificare efficacia filtrante



FILTRI

CODICE	COLORE	LETTERA	PRINCIPALE CAMPO DI IMPIEGO
Marrone		AX	Vapori e gas organici con punto di ebollizione $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Marrone		A	Vapori e gas organici con punto di ebollizione $\leq 65^{\circ}\text{C}$
Grigio		B	Gas e vapori inorganici
Giallo		E	Anidride solforosa, acido cloridrico
Verde		K	Ammoniaca
Nero		CO	Ossido di carbonio
Rosso			Hg Vapori di Mercurio
Azzurro		NO	Gas nitrosi, anche monossido di azoto
Arancione		Reaktor	Iodio radio attivo, incluso iodometano radioattiva
Bianco		P	Polveri

2.5.3.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni, delle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione.

- Guanti:

contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche.

per elettricisti e antitermici:

- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole



GUANTI PER RISCHI MECCANICI

- Marchiato CE
- EN 420
- EN 388
- EN 381-7 (PROTEZIONE PER MOTOSEGHE)



MANICOTTI



GUANTI PER RISCHIO ELETTRICO

Marchiati CE – cat . III
EN 60903



GUANTI IN LATTICE O VINILE

Marchiati CE – cat . III
EN 455 1-2-3



GUANTI E PROTEGGI BRACCIA IN MAGLIA METALLICA

Marchiati CE – cat . III
EN 1082- 1



2.5.3.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali **antitaglio**
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- Ghettoni;
- Sohle amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.

SCARPE E STIVALI

 **Marchio CE**

 **N° di riconoscimento dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato la verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante.**

 **Dichiarazione di conformità CE**



UNI-EN 345-346-347

SETTORE ALIMENTARE -CUCINA



UNIEN 345



UNI-EN 345

SCARPE E STIVALI ANTITAGLIO

- ✚ **Marchio CE**
- ✚ **N° di riconoscimento dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante.**
- ✚ **Dichiarazione di conformità CE**



UNI-EN 381/3

2.5.3.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- Creme protettive/pomate.

DA RICORDARE

I farmaci possono acuire la sensibilità al sole, esempio la pillola anticoncezionale, il naprosyn (naprossene) e altri FANS (farmaci anti-infiammatori non steroidei), e i diuretici tiazidici possono incrementare il rischio di scottature. E' inoltre necessario fare attenzione in caso di assunzione di antidepressivi triciclici, sulfaniluree per il diabete, tetracicline, sulfamidici e molti altri antibiotici.

2.5.3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi X;
- Cintura di sicurezza del tronco.

2.5.3.7 DISPOSITIVI DELL'INTERO CORPO

- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anti caduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

SISTEMI DI PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL'ALTO

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a) del DLgs. 81/2008 e s.m.i , e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:

- 1) assorbitori di energia (EN 355)
- 2) connettori (EN 362)
- 3) dispositivo di ancoraggio (moschettoni)
- 4) cordino (EN 354)
- 5) dispositivi retrattili (EN 360)
- 6) guide o linee vita flessibili;
- 7) guide o linee vita rigide;
- 8) imbracature (EN 361)
- 9) sistemi di posizionamento, cintura* (EN 358)

*NON PROTEGGE IN CADUTA

2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.

3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea

vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anti caduta.

CERTIFICAZIONE

I dispositivi di protezione individuale anti caduta hanno l'obbligo di possedere Note informative - libretto uso e manutenzione - attestato di certificazione CE


ETICHETTATURA CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

NOME DEL COSTRUTTORE - DATA DI FABBRICAZIONE

CODICE PRODOTTO/IDENTIFICAZIONE - NORMA EN DI RIFERIMENTO

MARCHIO CE CON NUMERAZIONE DELL' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE





2.5.3.8 INDUMENTI DI PROTEZIONE

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali

- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.

La protezione delle gambe si attua utilizzando pantaloni, salopette o gambali che durante l'uso di decespugliatori o motoseghe proteggono le zone più soggette a traumi. La particolare stratificazione delle fibre di questi tessuti fa sì che venga arrestato il movimento della lama in caso di contatto.



PANTALONE ANTITAGLIO



GIACCA ANTITAGLIO

- Marchiato CE
- EN 381-5
- Tipo A



- Marchiato CE III cat.
- EN 467
- Elastico ai polsi e caviglie, con cappuccio





TUTA IN TYVEK



GREMBIULE A MAGLIA



GILET AD ALTA VISIBILITA'



- Marchiato CE cat . II
- EN 471

INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE



INDUMENTI DA LAVORO



S.a.s.

2.5.4 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Protezione del capo (protezione del cranio)

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.

2. Protezione del piede

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.

- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molte fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. Protezione degli occhi o del volto

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.

4. Protezione delle vie respiratorie

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria.
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. Protezione dell'udito

Otoprotettori

- Qualsiasi attività che esponga a più di 85 decibel
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.

- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attività del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessuti

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani

Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura

Grembiuli impermeabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

Grembiuli di cuoio

- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti

- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attività di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. Indumenti di protezione contro le intemperie

- Lavori all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. Indumenti fosforescenti

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)

- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni, tetti, in prossimità di dislivelli.

10. Attacco di sicurezza con corda

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.

11. Protezione dell'epidermide

- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

DLgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV

 <p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO</p>	 <p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI</p>
 <p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO</p>	 <p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE</p>
 <p>CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIA</p>	 <p>CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA</p>
 <p>GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA</p>	 <p>PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO</p>



OBBLIGATORIO INDOSSARE LA PROTEZIONE DELL'UDITO



OBBLIGATORIO INDOSSARE LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI



OBBLIGATORIO INDOSSARE LO SCHERMO PROTETTIVO



OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA



OBBLIGATORIO INDOSSARE IL RESPIRATORE



OBBLIGATORIO INDOSSARE LE CALZATURE DI SICUREZZA



OBBLIGATORIO INDOSSARE IL CASCO DI PROTEZIONE



OBBLIGATORIO INDOSSARE I GUANTI PROTETTIVI



OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI



OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'



OBBLIGATORIO INDOSSARE IMBRAGATURA DI SICUREZZA



OBBLIGATORIO STACCARE LA CORRENTE



OBBLIGATORIO LEGGERE LE ISTRUZIONI



OBBLIGATORIO LAVARSI LE MANI

Artemide S.p.A.

ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Spettabile Ditta _____

Il sottoscritto _____ di codesta ditta, dichiara di

ricevere i seguenti dispositivi di protezione individuale:

_____ ;
_____ ;
_____ ;

I DPI ricevuti sono tutti provvisti di marcatura CE in quanto conformi, secondo quanto previsto dall'art. 76 cc. 1 e 2 del DLgs. 81/08, alle norme ex DLgs. 475/92 e risultano adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore, sono adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute, sono adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità:

Dichiara, altresì, che gli sono state fornite le informazioni sui rischi protetti dai suddetti mezzi, le istruzioni comprensibili per l'uso, la formazione e l'addestramento sul corretto utilizzo pratico.

Si impegna, pertanto, ad adoperare i dispositivi secondo quanto indicato dalla legge ed in particolare a: utilizzare tali mezzi protettivi sul posto di lavoro; usarli e custodirli con cura; non portarli all'esterno dell'azienda se non previa autorizzazione; al termine dell'utilizzo riconsegnare i DPI secondo la procedura aziendale; provvedere a richiedere, in caso di deterioramento dei medesimi, la loro sostituzione osservando le disposizioni per il prelievo dei nuovi mezzi; consapevole che in caso di infrazione sarà soggetto alle sanzioni pecuniarie previste dal DLgs. 81/2008 e s.m.i. ed ai provvedimenti disciplinari contenuti nel vigente contratto collettivo di lavoro.

Si impegna in particolare a:

- utilizzare con cura i dispositivi forniti.
- segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi, dei mezzi di sicurezza e di protezione riscontrate, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo.
- non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione.
- non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella di altre persone.

Data _____

Per ricevuta dei DPI suddetti _____

(firma del lavoratore)

ATTREZZATURE PER SITUAZIONI DI CONTAMINAZIONE CHE RICHIEDONO UN LAVAGGIO TEMPESTIVO

DOCCIA CON LAVAOCCHI



DOCCIA A PARETE



LAVAOCCHI CON PUSH MANUALE



LAVAOCCHI MONOUSO



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO OLTRE DUE PERSONE
Riferimenti normativi D.M. 388 DEL 15/07/2003



CONTENUTO

- ✓ Guanti sterili monouso (5 paia)
- ✓ Mascherina, visiera para schizzi
- ✓ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- ✓ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3)
- ✓ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- ✓ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- ✓ Teli sterili monouso 40x60 DIN 13152 (2)
- ✓ Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- ✓ Confezione di rete elastica di misura media (1)
- ✓ Confezione di cotone idrofilo (1)
- ✓ Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- ✓ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- ✓ Un paio di forbici
- ✓ Lacci emostatici (3)
- ✓ Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- ✓ Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- ✓ Termometro
- ✓ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Istruzioni multilingua sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

